

Codice A1817B

D.D. 17 giugno 2022, n. 1826

Nulla osta ai soli fini idraulici lacuali ed autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per l'occupazione a lago tramite la riorganizzazione di un campo di 10 boe, e occupazione area per la realizzazione di sottoservizi (adduzione idrica e distribuzione energia elettrica) in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) rispettivamente antistante le aree censite ai mappali 313, 391 e 393, ed



ATTO DD 1826/A1817B/2022

DEL 17/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici lacuali ed autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per l'occupazione a lago tramite la riorganizzazione di un campo di 10 boe, e occupazione area per la realizzazione di sottoservizi (adduzione idrica e distribuzione energia elettrica) in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) rispettivamente antistante le aree censite ai mappali 313, 391 e 393, ed interessante le aree censite ai mappali 391 e 393 al N.C.T. del Foglio n. 29.

Richiedente: Yacht Club Arona.

In data 25/05/2022 con PEC prot. n° 3828 (prot. di ricevimento n. 22226/A1817B del 26/05/2022) lo Yacht Club Arona ha presentato, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza inerente il nulla osta ai fini idraulici lacuali ed autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per l'occupazione a lago tramite la riorganizzazione di un campo di 10 boe, e occupazione area per la realizzazione di sottoservizi (adduzione idrica e distribuzione energia elettrica) in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) rispettivamente antistante le aree censite ai mappali 313, 391 e 393, ed interessante le aree censite ai mappali 391 e 393 al N.C.T. del Foglio n. 29.

All'istanza sono allegati i file degli elaborati grafici di competenza pervenuti dal professionista in data 16/06/2022, con prot. di ricevimento n. 25547/A1817B del 16/06/2022, e firmati digitalmente dal Geom. A. Russetti in base ai quali è prevista l'occupazione dell'area.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel

caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati presentati, l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e per quanto riguarda le interferenze con la navigazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore e rilevato che non sussistono ragioni ostative, per quanto attiene alla disciplina della navigazione, non costituendo l'occupazione dello specchio acqueo intralcio alla navigazione,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- il Codice della navigazione R.D. 30/03/1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione interna D.P.R. 28.6.1949 n. 631;
- L.R. 17/01/2008 n.2;
- il D.P.G.R. n. 1/R in data 29/03/2002 - "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali";
- il regolamento regionale recante "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, c. 1, lett j) della legge regionale 17/01/2008, n. 2)", emanato con D.P.G.R. . 28/07/2009, n. 13/R;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013

determina

- di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, lo Yacht Club Arona alla esecuzione dei lavori inerenti la riorganizzazione di un campo di 10 boe a lago e occupazione area per la realizzazione di sottoservizi (adduzione idrica e distribuzione energia elettrica) in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) rispettivamente antistante le aree censite ai mappali 313, 391 e 393 , ed interessate le aree censite ai mappali 391 e 393 al N.C.T. del

Foglio n. 29;

- che nulla osta, ai soli fini idraulici lacuali, affinché al richiedente possa essere rilasciata l'autorizzazione per la realizzazione delle opere e l'occupazione delle aree di cui al punto precedente.

L'occupazione e le opere dovranno essere realizzate nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei file integrativi/sostitutivi allegati all'istanza in questione pervenuti dal professionista che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;
2. il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
3. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
4. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
5. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena

conoscenza.

I funzionari estensori:

Ing. F. Campagnoni

Arch. D. Dimauro

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'